

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 203 DEL 28.09.2006

OGGETTO: Autorizzazione all'affidamento e conservazione urna cineraria – modalità e procedura

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La legge n. 130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” ha introdotto nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, ed all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Il Regolamento, previsto dall'articolo 3 della legge 130/2001, che doveva essere approvato, come indicato dal comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 130 del 30 marzo 2001, non è stato emanato;

La Regione Veneto, Assessorato alle Politiche Sanitarie, con nota prot. n. 780053 del 16 novembre 2005, ha stabilito che, nel rispetto della normativa nazionale vigente, “ non vi sono motivi per i quali i Comuni non possano rilasciare l'autorizzazione all'affidamento ai familiari delle urne cinerarie, salvo che non vi siano vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti delle autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria”;

Considerato che sono già pervenute alcune richieste al Comune da parte di familiari di congiunti deceduti di poter conservare le ceneri provenienti da cremazione presso la propria residenza o il proprio domicilio; in ottemperanza alla volontà espressa in vita dai propri cari;

Ritenuto opportuno, in attesa di uniformi disposizioni normative valide per tutti i Comuni, avviare il nuovo servizio di polizia mortuaria che autorizza nel territorio comunale l'affidamento a privati delle urne cinerarie;

Ritenuto necessario stabilire la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri ai familiari che ne facciano richiesta in un luogo, nell'ambito del territorio comunale, che garantisca sicurezza da ogni profanazione;

Ritenuto, nelle more della modifica del regolamento di Polizia Mortuaria, di circoscrivere, per ora, i luoghi all'abitazione ed al domicilio nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto legittimo che il Comune effettui, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) Di affidare fin d'ora all'Unità Organizzativa Servizi alla Persona ed alla Famiglia ed in particolare all'Ufficio di Polizia Mortuaria, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri dei defunti, predisponendo la modulistica occorrente;

- 2) Di applicare , in attesa di disposizioni più dettagliate, la seguente disciplina con la quale viene autorizzata l'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti:
 - a) espressione della volontà del defunto come disciplinate dall'art. 79 DPR 285/1990;
 - b) l'obbligo di sigillare l'urna e di apporre sulla stessa una targhetta contenente i dati anagrafici del defunto come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 130/2001;
 - c) verbalizzazione della consegna in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile, così come previsto dall'art. 81 DPR 285/1990;
 - d) garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate come stabilito dall'art. 343 R.D. 1265/1934;
- 3) Di stabilire che il Comune possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
- 4) Di stabilire che, per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo sia corrisposta la seguente tariffa: - Rilascio autorizzazione alla conservazione di urna cineraria presso l'abitazione o il domicilio nell'ambito del territorio comunale € 50,00.
- 5) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 6) Di passare copia del presente provvedimento all'Ufficio Polizia Mortuaria ed all'Ufficio Ragioneria, ciascuno per quanto di competenza, per la sua esecuzione.
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.